

Che alcuno di che grado, e condizione  
esser si voglia non ardisca in modo alcuno  
pescare, o far pescare nelle Fontane, e Fiume  
di Piave suddetto per disturbare nella pesca  
quelle persone, che saranno stabilite dal  
rappresentante detta Mensa per la pesca dal  
Ponte di Capo-di-ponte fino al confine del Contado  
di Mel, e di sopra il detto Ponte fino al confine  
di Cadore ad altre persone, in pena di D. 25.  
da esser immediate levata, e per metà corrisposta  
a chi denunziasse, e di essere proceduto  
criminalmente in caso di contraffazione al  
presente Ordine Nostro.

Dovrà il presente esser pubblicato in questa  
Città, e dove più occorresse per l'inviolabile  
sua esecuzione. In quorum &c.

Belluno li 11. Ottobre 1798.

( Gio: Alpago qu: Francesco Console e  
Colleghe.

*Antonio Pagani Canc. de Mand.*